
**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN ITALIANISTICA (LM-14)**

Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: 2026/2027

Data di approvazione del Regolamento: Consiglio di Dipartimento

Senato Accademico del

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Studi Umanistici – Collegio Didattico di Lettere.

Indice

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	2
Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Funzione in un contesto di lavoro	2
Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari.....	2
Art. 4. Modalità di ammissione.....	3
Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio	5
Art. 6. Organizzazione della didattica	7
Art. 7. Articolazione del percorso formativo	7
Art. 8. Piano di studio	7
Art. 9. Mobilità internazionale.....	8
Art. 10. Caratteristiche della prova finale	8
Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale.....	8
Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative	8
Art. 13. Servizi didattici propedeutici o integrativi	8
Art. 14. Altre fonti normative	8
Art. 15. Validità	8

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di laurea ed è pubblicato sul sito *web* del Dipartimento di Studi Umanistici. Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo**Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Funzione in un contesto di lavoro****Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari**

Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Italianistica sono richieste le conoscenze generali corrispondenti al possesso di una Laurea in Lettere (L-10). Ai fini dell'ammissione, si valuteranno il raggiungimento di un certo numero di CFU nei SSD elencati nelle tabelle A e B.

Per gli studenti e le studentesse internazionali è previsto il requisito del possesso della conoscenza della lingua italiana di livello, almeno pari al B2.

Le conoscenze richieste per l'ammissione sono accertate dal:

- conseguimento del titolo di primo livello nella Classe delle Lauree in Lettere (L-10).
La laurea deve essere comprensiva di 60 crediti complessivi nei SSD indicati nella tabella A (cfr. più avanti art. 4);
- conseguimento del titolo di primo livello in una classe diversa da quella di Lettere (L-10) comprensivo di almeno 60 CFU nei settori della tabella A e i restanti 30 nei settori della tabella b (cfr. più avanti art. 4);

Tabella A

STAN-01/B Storia romana oppure HIST-01/A Storia medievale o HIST-02/A Storia moderna o HIST-02/A Storia contemporanea: 6 CFU

LATI-01/A Lingua e letteratura latina: 6 CFU

ITAL-01/A Letteratura italiana: 12 CFU

LICO-01/A Letteratura italiana contemporanea: 6 CFU

LIFI-01/A Linguistica italiana: 12 CFU

LIFI-01/B Filologia della letteratura italiana: 6 CFU

COMP-01/A Critica letteraria e letterature comparate; HIST-04/C Archivistica, bibliografia, biblioteconomia; FLMR-01/B Filologia e linguistica romanza; GLOT-01/A Glottologia e linguistica: complessivi 12 CFU

Tabella B

FRAN-01/B Lingua francese

SPAN-01/C Lingua spagnola

ANGL-01/C Lingua inglese

GERM-01/C Lingua tedesca

ARTE-01/A Storia dell'arte medievale

ARTE-01/B Storia dell'arte moderna

ARTE-01/C Storia dell'arte contemporanea

GEOG-01/A Geografia

PEMM-01/A Discipline dello spettacolo

PEMM-01/B Cinema, fotografia e televisione

Per gli studenti e le studentesse in possesso dei requisiti curriculari è prevista la possibilità di verifica

della personale preparazione attraverso un colloquio (anche per via telematica). La preparazione deve in ogni caso comprendere il possesso o l'acquisizione di una solida preparazione personale negli ambiti linguistici, letterari, filologici e storici, come pure un buon livello di conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea (livello B-2 in una forma fluente scritta e orale), e dei principali strumenti informatici.

Gli studenti e le studentesse possono ~~isciversi~~ perfezionare l'iscrizione alla laurea magistrale anche ad A.A. iniziato secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento e nonché dall'art. 12 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 4. Modalità di ammissione

Per l'ammissione al corso di Laurea Magistrale in Italianistica, lo studente e la studentessa dovranno presentare una domanda di preiscrizione, in ottemperanza a quanto previsto dal relativo Bando di Ammissione (<https://portalestudente.uniroma3.it/>).

Nel caso di conseguimento del titolo di I livello nella Classe di laurea L-10, è necessario che il curriculum pregresso comporti l'acquisizione di almeno 60 CFU complessivi, suddivisi nei settori scientifico-disciplinari irrinunciabili in base al seguente Elenco *a*:

Elenco *a*:

6 CFU in uno dei seguenti settori:

STAN-01/B Storia romana

HIST-01/A Storia medievale

HIST-02/A Storia moderna

HIST-02/A Storia contemporanea

6 CFU in LATI-01/A Lingua e letteratura latina

24 CFU complessivi tra i seguenti settori:

ITAL-01/A Letteratura italiana

LICO-01/A Letteratura contemporanea

COMP-01/A-Critica letteraria e letterature comparate

24 CFU complessivi tra i seguenti settori:

LIFI-01/B Filologia della letteratura italiana

LIFI-01/A Linguistica italiana

GLOT-01/A Glottologia e linguistica

FLMR-01/B Filologia e linguistica romanza

Nel caso del conseguimento del titolo di I livello in una classe diversa da quella di L-10 è necessario che il curriculum pregresso comporti l'acquisizione di almeno 90 CFU complessivi, 60 dei quali del precedente elenco *a*, integrati da 30 CFU del seguente elenco *b*:

Elenco *b*

FRAN-01/A Letteratura francese
SPAN-01/A Letteratura spagnola
ANGL-01/A Letteratura inglese
ANGL-01/B Letteratura angloamericana
GERM-01/B Letteratura tedesca
FRAN-01/B Lingua francese
SPAN-01/C Lingua spagnola
ANGL-01/C Lingua inglese
GERM-01/C Lingua tedesca
ARTE-01/A Storia dell'arte medievale
ARTE-01/B Storia dell'arte moderna
ARTE-01/C Storia dell'arte contemporanea
GEOG-01/A Geografia
PEMM-01/A Discipline dello spettacolo
PEMM-01/B Cinema, fotografia e televisione

Nel caso in cui le conoscenze pregresse siano parziali rispetto a quanto sopra indicato, ma non in difetto di oltre 18 CFU rispetto ai 60 richiesti nell'elenco *a* (caso che comporta la non ammissione), la Commissione assegnerà debiti formativi da colmare attraverso l'iscrizione a corsi singoli. Gli studenti e le studentesse pre-immatricolati, se non ancora in possesso della laurea triennale o e dei requisiti, potranno perfezionare l'iscrizione nel II semestre, se avranno conseguito il titolo di studio di I livello e colmato tutti debiti formativi entro il I semestre.

La Commissione potrà chiedere comunque, dopo l'esame del curriculum, un colloquio (anche telematico) col candidato e con la candidata al fine di verificare lo spessore qualitativo delle conoscenze pregresse (soprattutto nei settori di ITAL-01/A, LICO-01/ALIFI-01/A, LIFI-01/B). La convocazione di tale colloquio verrà notificata al candidato e alla candidata tramite posta elettronica o per via telefonica; a tal fine è fatto obbligo al candidato e alla candidata di dichiarare nella domanda il proprio indirizzo e-mail o il recapito telefonico. Sono esonerati dalla verifica della personale preparazione coloro che hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso con una votazione pari o superiore a 80/110 o laureandi con voto medio conseguito negli esami curriculari non inferiore a 21/30.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022, nel quale si definiscono i criteri per l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea Magistrale diverse, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale (art. 1, comma 1), per favorire l'interdisciplinarietà della formazione e rispondere all'indicazione di differenziare per almeno i due terzi delle attività formative dei diversi corsi oggetto dell'iscrizione, si può prevedere la contemporanea iscrizione a più di un Corso di Laurea. A tal proposito il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 ottobre 2022 ha stabilito il seguente numero massimo di CFU riconoscibili:

- Per i CdL un massimo di 60 CFU;
- Per i CdLM un massimo di 36 CFU.

In conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel caso di attività formative mutate in due corsi di studio diversi (stesso codice/denominazione), il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga ai limiti quantitativi precedentemente indicati.

L'istanza di riconoscimento dei CFU dovrà essere presentata entro il 15 dicembre dell'anno

accademico di iscrizione.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio

La domanda di passaggio da altro corso di laurea di Roma Tre, trasferimento da altro ateneo, reintegro a seguito di decadenza o rinuncia, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse devono essere presentate secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al corso di laurea, disponibile sul Portale dello Studente nel sito di Ateneo www.uniroma3.it.

Le conoscenze richieste per l'ammissione sono accertate dai tutori.

Sono riconoscibili i crediti formativi acquisiti nell'ambito di carriere pregresse in corsi di laurea magistrale di durata biennale, purché compatibili con gli obiettivi formativi del corso. Sono riconoscibili i crediti formativi acquisiti nell'ambito di carriere pregresse in corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, purché compatibili con gli obiettivi formativi del corso e con esclusione dei crediti relativi ad attività formative riferibili al primo triennio di corso. Sono altresì riconoscibili i crediti formativi relativi a una carriera svolta nell'ambito dell'ordinamento ante D.M. n. 509/99, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, limitatamente alle attività formative ritenute equiparabili a quelle svolte in un corso di laurea magistrale biennale del vigente ordinamento, in seguito a una valutazione da effettuarsi a cura della competente Commissione didattica del Dipartimento. Non sono riconoscibili i crediti acquisiti per il conseguimento della laurea presentata quale titolo d'accesso al corso di laurea.

In caso di passaggio o trasferimento, l'organo di gestione del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

1 - Passaggio da altro corso di laurea di Roma Tre

Relativamente al passaggio degli studenti e delle studentesse da un CdLM all'interno del Dipartimento o dell'Ateneo, il CdLM assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente e dalla studentessa, ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In ogni caso, il passaggio al II anno è subordinato al possesso dei pre-requisiti previsti per l'accesso, descritti agli Artt. 3 e 4.

2 - Trasferimento da altro ateneo

Relativamente al trasferimento degli studenti e delle studentesse da altra Università, il CdLM assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Gli studenti e le studentesse con un numero di crediti superiori a 36 CFU possono essere iscritti al II anno.

È possibile riconoscere crediti maturati da laureati di altre Classi, assicurando il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente e dalla studentessa negli ambiti disciplinari previsti dal Corso di Laurea.

3 - Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia

A seguito di decadenza o rinuncia è possibile, inoltrando apposita domanda, ottenere il reintegro nella qualità di studente o studentessa con l'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti. Il CdLM valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa dello studente e della studentessa attraverso un apposito colloquio e definirà il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti e convalidati, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio. All'atto della re-iscrizione lo studente o la studentessa versa un diritto fisso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

4 - Abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse

È possibile riconoscere crediti maturati da Laureati Magistrali di altre Classi, assicurando sempre il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Per l'ammissione al secondo anno è richiesto un numero di crediti riconoscibili superiore a 30 CFU.

5- Riconoscimento di attività formative e conoscenze extrauniversitarie

L'organo di gestione del corso determina i criteri e le modalità di valutazione per il riconoscimento di:

- conoscenze e abilità professionali;
- altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, anche quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- conseguimento da parte dello studente o della studentessa di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione e campionessa mondiale assoluti, campione e campionessa europei assoluti o campione e campionessa italiani assoluti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Per poter richiedere il riconoscimento, lo studente e la studentessa devono presentare istanza di riconoscimento sulla piattaforma GOMP con la seguente documentazione:

- per attività svolte presso una pubblica amministrazione, è sufficiente un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- per attività svolte presso un ente e/o una struttura non afferenti alla pubblica amministrazione, è necessario presentare una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui le attività sono state svolte. La certificazione deve riportare il numero di ore delle attività formative svolte, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Il riconoscimento viene effettuato:

- a) nei limiti previsti dalle norme vigenti: massimo 48 CFU per i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; massimo 24 CFU per i corsi di laurea magistrale;
- b) sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di laurea cui lo studente e la studentessa intendono iscriversi o risultano iscritti.

Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività formative previste nell'ordinamento didattico del corso di laurea:

- attività formative previste tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del corso di laurea, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più corsi di insegnamento previsti dal regolamento didattico del corso di laurea. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti al corso di insegnamento o un numero di CFU inferiore. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU lo studente è tenuto a svolgere l'esame o l'altra forma di verifica del profitto di cui al comma 4;
- attività formative a scelta dello studente, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a);
- attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Allo studente e alla studentessa è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dal singolo studente e dalla singola studentessa. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

L'organo di gestione del corso rende pubblici attraverso il [sito web](#) i criteri, le modalità di valutazione e per la presentazione delle istanze.

Art. 6. Organizzazione della didattica **OMISSIS**

Art. 7. Articolazione del percorso formativo **OMISSIS**

Art. 8. Piano di studio **OMISSIS**

Art. 9. Mobilità internazionale
OMISSIS

Art. 10. Caratteristiche della prova finale
OMISSIS

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale
OMISSIS

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative
OMISSIS

Art. 13. Servizi didattici propedeutici o integrativi
OMISSIS

Art. 14. Altre fonti normative
OMISSIS

Art. 15. Validità
OMISSIS